



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 41

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

511^a seduta: giovedì 13 luglio 2017

Presidenza della vice presidente Eva LONGO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

| | |
|--|------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 4, 7 e <i>passim</i> |
| CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle</i> <i>finanze</i> | 3, 4, 7 |
| SCIASCIA (<i>FI-PdL XVII</i>) | 9 |
| VACCIANO (<i>Misto</i>) | 4, 6 |
| ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>) | 10 |

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02168, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, con l'interrogazione in esame si invita il Ministero dell'economia e delle finanze a provvedere all'individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni dei cambiavalute, come disciplinato dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, e a valutare l'imposizione di un tetto massimo delle commissioni applicate dai cambiavalute.

Al riguardo si precisa preliminarmente che, con riferimento alla problematica del tetto delle commissioni, la medesima attività è soggetta alle regole del libero mercato (l'Unione europea ha liberalizzato il settore con la direttiva 2008/48/CE, recepita con decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni) e pertanto le relative commissioni non sono ad oggi calmierate.

A seguito, poi, dell'abrogazione degli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (TUB) e la conseguente cancellazione dei soggetti ivi iscritti, l'esercizio dell'attività di cambiavalute è stato subordinato alla sola autorizzazione di pubblica sicurezza e non più alla vigilanza della Banca d'Italia.

L'obbligo di iscrizione nel registro, di cui all'articolo 17-*bis* del predetto decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, è stato introdotto a meri fini statistici, al fine di censire gli operatori di settore e consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Si fa presente, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della citata normativa, ha già provveduto, con l'emanazione del decreto 2 aprile 2015 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015), ad adottare le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai cambiavalute e la periodicità di invio delle medesime all'Organismo degli agenti in attività finan-

ziaria e mediatori creditizi (OAM), di cui all'articolo 128-*undecies* del Testo unico bancario.

Si ricorda, inoltre, che l'individuazione delle suddette specifiche tecniche è stata strumentale al predetto adempimento dell'obbligo di iscrizione dei cambiavalute nel registro tenuto dall'OAM ai fini dell'esercizio, in via professionale, dell'attività di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

In seguito, l'OAM ha emanato la circolare n. 24 del 2015, fornendo in dettaglio le modalità di trasmissione delle informazioni richieste nonché l'individuazione dei contributi e delle altre somme dovuti da parte dei soggetti esercenti l'attività di settore.

Con l'emanazione del suddetto provvedimento si è ritenuta evasa la serie degli obblighi di attuazione, per il tramite di decreti ministeriali, posti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 141 del 2010 e successive modificazioni per la disciplina dell'attività degli intermediari del credito.

È logico che, vista l'evoluzione della materia, dovuta alle vicende degli ultimi anni, solo attraverso un intervento legislativo, che consenta di ridefinire l'intera questione, si può tornare a considerare alcune delle richieste che poneva il senatore interrogante.

VACCIANO (*Misto*). Signora Presidente, ringrazio il Vice Ministro e mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Comprendo il tenore della risposta e infatti l'interrogazione nasceva proprio nel periodo in cui venivano emanati i provvedimenti. Tuttavia la problematica è reale.

Lo sportello di cambiavalute è forse uno dei primi punti di contatto tra il turista e il nostro Paese e oggettivamente, anche considerando i fatti emersi nelle trasmissioni televisive e dalle cronache, non ci facciamo una bella figura nei confronti di chi viene a cambiare la valuta, soprattutto se può avere un metro di paragone con il proprio Paese o con altri Paesi che ha visitato. Sono più che ragionevoli le risposte, ma probabilmente occorre ripensare il servizio. Purtroppo anche in questo siamo il Paese dei furbi, ma essere furbi spesso può creare un danno all'immagine del nostro Paese.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03003, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, l'interrogazione in esame concerne la disciplina del cosiddetto patto marciano per le imprese, introdotta dall'articolo 2 del decreto legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016.

In particolare, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro sia a conoscenza: della discrepanza tra quanto dichiarato sul cosiddetto patto marciano-imprese nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 115 del 29 aprile 2016 e il dettato normativo e se intenda attivarsi per correggere tale informazione; del *vulnus* nella costruzione di tale istituto ri-

spetto al cosiddetto patto marciano-consumatori, fattore potenzialmente idoneo a generare contenzioso.

Al riguardo, si segnala, preliminarmente, che il 4 maggio 2016 il Ministero dell'economia e delle finanze ha pubblicato sul suo sito un articolo esplicativo delle principali misure del decreto-legge n. 59, riportando la disciplina normativa relativa al cosiddetto patto marciano-imprese.

Si precisa, nel merito, che l'articolo 48-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), introdotto dall'articolo 2 del decreto legge n. 59 del 3 maggio 2016, nel prevedere che, in caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto marciano purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito, non disciplina l'opposta ipotesi di minor valore di stima rispetto all'ammontare del debito.

Nella diversa fattispecie del cosiddetto patto marciano-consumatori, di cui all'articolo 120-*quinqüesdecies* del TUB, il legislatore prevede invece espressamente che, in caso di inadempimento, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale comporti l'estinzione dell'intero debito, anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito è inferiore al debito residuo. E prevede, inoltre, che, se il valore stimato dell'immobile è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza.

La differente disciplina dell'ipotesi di minor valore di stima del bene rispetto all'ammontare del debito residuo, lungi dal rappresentare un *vulnus* per il cosiddetto patto marciano-imprese, ovvero l'unica divergenza tra due fattispecie pressoché identiche – come vorrebbero gli interroganti – esprime invece la modalità specifica scelta dal legislatore per declinare un meccanismo negoziale, quello del cosiddetto patto marciano, con riferimento a situazioni diverse, tenendo conto delle peculiarità di ciascuna.

Infatti, il «finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato», di cui all'articolo 48-*bis* del TUB, può essere concluso tra una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico e un imprenditore, mentre il patto marciano di cui all'articolo 120-*quinqüesdecies* può essere concluso tra una banca e un consumatore, con una disciplina di *favor* per quest'ultimo, prevista in sede di recepimento della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.

Diverso è anche l'elemento oggettivo, perché nell'un caso il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, mentre nell'altro tale esenzione non è stata prevista dal decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria.

Diversa è, altresì, la definizione stessa di inadempimento. Per l'articolo 48-*bis* TUB è tale il mancato pagamento che si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive (nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, o per oltre nove mesi dalla scadenza anche di una sola rata, in caso di rimborso rateale secondo termini di sca-

denza superiori al mese; ovvero, per oltre nove mesi, quando non è previsto il rimborso rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento), ma se il debitore ha già rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento è elevato a dodici mesi. Per il patto marciano-consumatori costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del TUB.

Tutto ciò premesso, deve escludersi che la disomogeneità di disciplina sia suscettibile di censure per violazione del canone di ragionevolezza, trattandosi di situazioni profondamente differenti.

Inoltre, l'articolo 120-*quinqüesdecies* prevede, a tutela del consumatore, sia l'assistenza di un consulente al fine di valutare la convenienza della clausola, sia la possibilità di inserire la clausola solo al momento della conclusione del contratto e non in sede di successive modificazioni contrattuali, come invece espressamente previsto dall'articolo 48-*ter*. Quanto alla nomina del perito, ai sensi dell'articolo 120-*quinqüesdecies*, sarà fatta dalle parti di comune accordo e, in mancanza, dal giudice; ai sensi dell'articolo 48-*ter*, sarà fatta direttamente dal giudice su richiesta del creditore. Pertanto, non si condividono i paventati rischi di contenzioso giudiziario e si ritiene invece che i due istituti, ciascuno nel settore di operatività, saranno idonei a favorire una celere escussione della garanzia con effetti di deflazione del contenzioso stesso.

In conclusione vorrei dire che sul tema e sulle rate si è discusso molto a lungo in questa Commissione, come voi sapete benissimo.

Mi permetto di dire che, ad un anno dall'introduzione della norma, se non sbaglio, sarebbe utile incominciare a vedere gli effetti concreti che ha portato sul mercato, proprio perché è una norma molto discussa che, come dimostrano le interrogazioni presentate dagli interpellanti, crea degli interventi particolari. Noi abbiamo un eccesso di capacità normativa. In questo caso siamo intervenuti e ci sono fattispecie completamente diverse. Sarebbe utile cominciare a vedere i risultati concreti di applicazione della norma e, nel caso, reintervenire dal punto di vista legislativo.

Abbiamo presentato la situazione a legislazione vigente; bisogna vedere se la norma ha portato degli effetti positivi. Per esempio, hanno esaurito la loro efficacia le famose norme sulla tassa forfettaria di registro sulle vendite immobiliari. Ci sono una serie di norme nel pacchetto che forse andrebbero riviste.

VACCIANO (*Misto*). Signora Presidente, signor Vice Ministro, mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

Ringrazio il Vice Ministro per la risposta, che va oltre l'aspetto che avevo evidenziato. Capisco che buona parte delle considerazioni derivano da una visione politica diversa del patto marciano aziendale. Ciò che volevo chiarire era la questione del disallineamento che c'è stato inizialmente. Lei mi dice che nel mese di maggio è stato effettuato un ulteriore

comunicato che però, purtroppo, non sono riuscito a reperire e vorrei chiedere al Governo di averlo, se fosse possibile, perché nel comunicato stampa disponibile fino a pochi mesi fa – adesso non lo si ritrova neanche sul sito del Ministero – ancora figurava che l'azienda che contrae il patto marciano, nel momento in cui il valore del bene venduto è inferiore al debito residuo, non deve più nulla. Non è però così ed è stato chiarito anche politicamente in questa sede. Informativamente, però, l'immagine che si dava all'esterno era quella del totale allineamento con il patto consumatori, cosa che invece non è. Lei ci ha spiegato perfettamente perché. È una volontà politica che non discuto assolutamente. La mia idea è completamente diversa, ma ritengo che quella fase sia stata gestita male a livello di informazione. È stata data un'informazione sbagliata che può aver fuorviato qualcuno in quel periodo di transizione e almeno finché non c'è stato il nuovo comunicato, che però – ribadisco – non ha avuto lo stesso impatto e la stessa diffusione mediatica del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 115 del 29 aprile 2016. Questo avrebbe potuto indurre qualcuno a credere di poter fare il patto marciano e di potersi liberare del debito anche se il bene dopo dieci anni non vale più nulla. Così non è. Questo era il problema che risottopongo all'attenzione. Valutate se sia il caso di approfondire la questione e, eventualmente, di dare un'ulteriore informazione al pubblico riguardo al disallineamento che ci fu nel momento in cui fu emesso il comunicato n. 115.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03774, presentata dal senatore Sciascia.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. L'interrogazione in esame è inerente all'obbligo periodico di aggiornamento dei revisori legali, previsto dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Precisato, preliminarmente, che la decorrenza dell'obbligo di formazione continua per i revisori legali decorre dal 10 gennaio 2017, si rappresentano i seguenti elementi relativamente ai temi sollevati dall'interrogante.

In merito alla valutazione della possibilità di esonero dall'obbligo in discorso per coloro che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, si richiama l'attenzione sull'esigenza prioritaria di qualificare, garantire e aggiornare la preparazione professionale di tutti gli iscritti al registro della revisione legale. La relativa composizione è caratterizzata, infatti, diversamente dalle situazioni risultanti negli altri Stati membri dell'Unione europea, da un elevatissimo numero di iscritti, molti dei quali privi di specifica esperienza professionale nella revisione dei conti e, pur tuttavia, formalmente idonei ad essere titolari e a svolgere un incarico di revisione legale, non soltanto in Italia, ma, soddisfatti determinati requisiti minimi riguardanti la circolazione, nell'intero ambito del mercato europeo.

Detta situazione configura un potenziale contrasto sia con la disciplina della direttiva 2006/43/CE, concernente la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati, che con quella nazionale di recepimento, di cui al

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recentemente modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. I provvedimenti citati, infatti, tendono a porre in essere un sistema di garanzie adeguate ad assicurare l'effettiva capacità dei revisori legali di svolgere in modo soddisfacente l'attività di controllo cui sono deputati. Tale attività verte su materie in continua evoluzione, nelle quali sono necessari aggiornamenti complessi e frequenti. Le stesse considerazioni possono essere ripetute in merito alla possibilità di valutare la soppressione dell'obbligo di formazione continua per i revisori legali iscritti alla sezione B del registro. Rammentato che nella sezione B sono collocati i revisori che non hanno la titolarità di incarichi di revisione legale, occorre considerare che la necessità della formazione continua non discenda dal concreto svolgimento dell'incarico ma dalla astratta idoneità ad esserne titolari. L'ordinamento, infatti, intende assicurare, anche mediante l'assoggettamento all'obbligo della formazione, che gli iscritti al registro, qualora fosse loro conferito un incarico di revisione legale, siano in grado di eseguirlo conformemente alle prassi richieste dagli organismi internazionali competenti e, in particolare, ai principi di revisione internazionali.

Per le ragioni sopra illustrate, si ritiene che non sia opportuno prevedere l'introduzione di particolari esoneri dagli obblighi di formazione continua in relazione ad alcuna categoria di iscritti.

Sul tema specifico, che viene definito da un controllo congiunto tra Ministero dell'economia e Ministero della giustizia per tutta la parte formativa, stiamo istituendo un gruppo di lavoro che affronti la situazione nel suo complesso, sapendo che ci sono alcune tematiche tipicamente italiane.

Vi è innanzitutto la questione del numero. In Italia il numero dei revisori è all'incirca dieci volte superiore quello di altri Paesi europei con caratteristiche simili. Molti di questi revisori non sono operanti praticamente, ma hanno solo il titolo. Per ora l'elenco è diviso tra sezione A e sezione B. Nella prima ci sono coloro che possono effettivamente operare e nella sezione B vi sono coloro che tendenzialmente non operano. Allo stesso tempo, il numero dei revisori della sezione A è nettamente superiore a quello di Francia e Germania, per esempio, proprio perché in Italia per ragioni storiche con il titolo di revisore è possibile svolgere alcune attività non di revisione, ma legate, ad esempio, alla certificazione di presentazione di perizie o alla certificazione di atti che non riguardano l'attività specifica del revisore stesso.

L'obiettivo è definire un ruolo dei revisori che effettivamente svolgano questa professione e rivedere l'impostazione legislativa complessiva per assegnare, invece, altre denominazioni a coloro che non svolgono attività di revisione specifica, ma che hanno il titolo per svolgere altri incarichi. L'obiettivo sarebbe quello di creare un registro di revisore che siano effettivamente operanti. In secondo luogo, si vorrebbe creare un registro di revisori che possono diventare operanti e che in quel momento non svolgono un incarico per una serie di ragioni. A questo punto, avendo questi due registri, bisognerebbe capire quali sono gli obblighi e le necessità di aggiornamento che possono avere gli uni agli altri, cercando di definire

nel modo migliore possibile la vicenda e non oberando sia gli uni che gli altri di oneri formativi che spesso sono inutili e che non servono nello specifico.

Il tavolo sta iniziando a lavorare in questi giorni e penso di poter riferire alla Commissione sulle prime indicazioni subito dopo l'estate, in modo tale da vedere se è possibile intervenire nell'immediato con un intervento legislativo minimo, perché si tratta di correzioni minori da apportare per risolvere la vicenda entro l'anno, perché appesantisce molto il lavoro complessivo.

SCIASCIA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, ringrazio il Vice Ministro, ma le sue indicazioni non mi trovano affatto consenziente.

In primo luogo, è vero che in Italia vi è un eccesso di revisori, ma questo si riscontra in tutte le professioni: se consideriamo gli avvocati, noi siamo la Nazione che ha il maggior numero – o quasi – di legali, operanti o non operanti, al mondo.

Per quanto riguarda, poi, la necessità di aggiornamento di cui anche alla direttiva da lei citata, mi permetto di segnalarle, come collega, che gli ordini di Milano hanno diminuito del 50 per cento, *propria sponte*, gli adempimenti nel caso di colleghi ultrasessantenni, non sessantacinquenni.

Infine, nulla dice il suo Ministero; non ha detto se verranno costituiti degli enti, se si riuscirà a sapere quali saranno, se c'è un comitato. Mi stanno bene le materie, anche se qualcuna è discutibile.

Teniamo presente che la professione è altra cosa. L'iscrizione all'albo dei revisori dà diritto alla facoltà principale: l'esercizio dei poteri, anche di natura revisionale, nel collegio sindacale. Visto che c'è obbligo di comunicazione, si può benissimo sapere chi esercita effettivamente l'attività e chi no. Speriamo che qualcuno si ravveda.

PRESIDENTE. Rinvio lo svolgimento dell'interrogazione 3-03837 ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

VACCIANO, ORELLANA, MUSSINI, DE PIETRO, BOCCHINO, SIMEONI, CASALETTO, BENCINI, MASTRANGELI, PEPE, MOLINARI, BIGNAMI, CAMPANELLA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con la messa in onda di due servizi televisivi, il primo trasmesso da «Striscia la notizia» il 24 marzo 2015 e il secondo da «Le Iene» il 4 aprile 2015, si è cercato di capire quali siano i criteri che regolano l'applicazione di commissioni e tariffe presso gli sportelli cambiavalute, agenzie volte alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta dislocate soprattutto nelle aree aeroportuali e nelle maggiori città turistiche. Alcuni dei clienti intervistati lamentavano l'impatto erosivo delle commissioni applicate sul valore della somma di denaro da commutare in altra valuta: nei casi presi in esame, questo complesso di tariffe andava dal 20 al 30 per cento del totale da permutare. Le tariffe sopportate come costo dal cliente, nello specifico, ne comprendono una fissa, un'altra a percentuale, in relazione alla somma di denaro oggetto di scambio, e una terza adeguata allo spread imposto dal grossista a capo della filiera di approvvigionamento delle banconote estere. Inoltre, è stato svolto un confronto dagli stessi inviati televisivi sulle tariffe applicate all'estero, Europa compresa, e si è constatato che la percentuale delle commissioni sul totale, a parità di servizio, varia dall'1,33 per cento ad un massimo del 13,18 per cento. L'ultimo interrogativo sollevato è consistito nell'individuazione di quale autorità nazionale possiede la facoltà di vigilare sulle attività di questi particolari soggetti imprenditoriali. Giustappunto, a conclusione del servizio, l'intervistatore di «Striscia la notizia» ha affermato quanto segue: «Banca d'Italia, interpellata da noi ha detto che non è materia sua, non sono regolate da loro questo tipo di società»;

considerato che:

«Forexchange», una delle più grandi catene di sportelli di cambio sul suolo italiano, nonché impresa interpellata in una delle trasmissioni televisive citate in premessa, tra i riferimenti normativi presenti sulla propria pagina web rimanda alle disposizioni del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti». Nella sezione X dedicata ai «Controlli» si legge: «Ai sensi dell'articolo 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli in-

termediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. La Banca d'Italia può chiedere la collaborazione di: altre Autorità, per i controlli sugli intermediari iscritti nel solo elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. e sui cambiavalute (art. 128, comma 2, T.U.)». Il comma 2 dell'art. 128 del testo unico bancario entra più nello specifico chiarendo quale sia l'autorità idonea all'affiancamento della Banca d'Italia in questo tipo di controlli: «Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-*quater*, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3, 3-*bis* e 4, e 145, comma 3»;

considerato inoltre che:

il legislatore ha previsto un percorso normativo attraverso il quale fosse istituito un organismo ad hoc con funzioni di controllo e vigilanza nei confronti di determinate attività finanziarie, tra le quali sono inclusi anche gli sportelli cambiavalute: si è iniziato con l'art. 128-*undecies* del testo unico bancario (di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), con il quale sono state delineate le basi di ciò che, successivamente, fu istituito con l'art. 17-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010 «1. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini». Questo ente prenderà, poi, il nome di Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dal comma 8 dell'art. 17-*bis*;

tuttavia, in data 30 ottobre 2012 il Ministero delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del citato art. 17-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010 per quanto concerne «l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute finalizzato alla centralizzazione presso l'OAM di tutte le operazioni poste in essere nell'ambito di tale attività. Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del successivo comma 3, l'emanazione del provvedimento da parte di questa Amministrazione – per l'individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni in oggetto – è presupposto necessario per l'efficacia di quanto disposto dal comma 1». Il capo della Direzione, Giuseppe Maresca, in conclusione aggiunge poche parole che confermano quanto temuto dagli interroganti: «Ne consegue che fino all'emanazione del suddetto provvedimento normativo secondario, l'attività di cambiavalute continua ad essere regolata dalla disciplina previgente al decreto legislativo 169/2012», ossia che per le società proprietarie degli sportelli cambiavalute non vi è l'obbligo di iscrizione ad alcun organismo né, di conseguenza, quello di consegnare la documentazione relativa alle transazioni effettuate (ad eccezione delle permutate di banconote superiori a 5.000 euro, i quali contratti sono conservati dallo stesso sportello di cambio per 5 anni). A causa dell'inattuabilità dell'art. 17-*bis* e del 128-*un-*

decies, tali agenzie di negoziazione si trovano contingentemente in una zona franca, in cui qualsiasi autorità competente, che sia l'Organismo degli agenti e dei mediatori, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia o il Ministro dello sviluppo economico, è impossibilitata ad effettuare qualsiasi azione di vigilanza o sanzionatoria, poiché privata del materiale su cui costatare eventuali irregolarità solo per quanto concerne la pubblicità delle condizioni di trattamento. La quota delle tariffe, invece, non ricade negli ambiti vigilati, in quanto facoltà discrezionale delle società proprietarie degli sportelli di cambio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga opportuno provvedere all'immediata individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni dei cambiavalute, come disciplinato da ultimo dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 141 del 2010, condizione propedeutica alle azioni di vigilanza e controllo da parte delle autorità deputate;

alla luce del notevole disallineamento tra le esose tariffe applicate discrezionalmente in Italia rispetto alle minori quote riscosse nei cambiavalute extranazionali, se non intenda valutare l'imposizione di un tetto massimo delle commissioni, almeno equiparato alla media europea, di modo che non venga penalizzato il settore turistico mediante servizi fortemente antieconomici solo per chi ne usufruisce.

(3-02168; già 4-04034)

VACCIANO, MOLINARI, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che con l'approvazione definitiva della conversione del decreto-legge n. 59 del 2016, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», gli interroganti intendono evidenziare la discrepanza che si è andata a creare tra quanto dichiarato sul cosiddetto patto marciano mediante il comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei ministri (n. 115 del 29 aprile 2016) che ha preceduto l'approvazione del provvedimento, e quanto, infine, divenuto disposizione attuativa;

considerato che sul comunicato stampa cui si fa riferimento, il Governo dichiara: «Il valore di cessione in caso di efficacia del patto marciano viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti. Qualora il valore del bene al momento della cessione sia superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori. Qualora il valore del bene sia inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore», mentre, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2016, il legislatore stabilisce che «In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento», comma in cui non viene ribadito

quanto annunciato a mezzo stampa, ossia, più precisamente, che il debito contratto possa essere considerato estinto nel caso in cui il bene messo a garanzia abbia un valore inferiore alla parte residua del debito ancora in essere;

considerato inoltre che una circostanza simile, in un provvedimento pressoché identico, è occorsa in occasione della pubblicazione del comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 113 del 20 aprile 2016, relativo al decreto legislativo n. 72 del 2016, sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, approvato definitivamente alla Camera dei deputati il 29 giugno 2016: «Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza», questo un estratto della nota del Governo successiva all'approvazione del decreto legislativo sulla disciplina dei contratti di credito ai consumatori, che includono beni immobili, per quanto concerne il patto marciano. Dunque, all'art. 1 (rubricato «Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)») del menzionato decreto legislativo, la norma stabilisce che «Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito residuo. Se il valore dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza». È dunque evidente la concordanza di quanto delineato dal Governo col comunicato stampa ai fini dell'informazione pubblica massiva e quanto novellato dalla prescrizione normativa;

considerato infine che:

il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, in sede di discussione degli emendamenti relativi all'art. 2 del decreto-legge n. 59 del 2016, fu autore di un intervento in 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) su questo atteggiamento aleatorio del Governo confluito, successivamente e nonostante ciò, nel testo definitivo del provvedimento. Nel resoconto sommario n. 372 dell'8 giugno 2016 della 6^a Commissione permanente, viene riportato quanto segue: «Interviene quindi il senatore Vacciano (Misto) il quale, visto l'esito delle votazioni in relazione all'articolo 2, chiede al Governo di chiarire, anche in riferimento al comunicato stampa che la Presidenza del Consiglio ha emanato dopo l'approvazione

del decreto-legge, se il patto marciano consente al debitore o meno di sdebitarsi in caso in cui il bene dato in garanzia sia di valore inferiore al debito. Si tratta infatti di una precisazione che ha trovato opportuna collocazione in un'analoga disposizione relativa ai mutui edilizi». Il senatore Zeller si limitò a rispondere che non poteva essere condivisibile l'associazione dei due istituti tra debitori privati cittadini e debitori impresa, glissando sulla ragionevolezza della richiesta del primo interrogante. Di fatti, la definizione utilizzata per indicare la tipologia di eventuale concordato tra le parti (patto marciano), presente, sia nel caso del decreto mutui che nel decreto banche, nei 2 provvedimenti differiva e differisce esclusivamente nel caso di minor valore dell'immobile posto a garanzia rispetto al debito residuo. Così, il relatore si è posto nella condizione di non cogliere neppure la richiesta di chiarezza del primo interrogante che, semplicemente, consisteva nel riportare nella norma almeno quanto già annunciato dallo stesso Governo nel comunicato stampa n. 115;

appare non condivisibile l'ipotesi emersa nel corso del dibattito in Commissione, secondo la quale il valore del bene immobile, posto a garanzia del finanziamento, potrebbe, sin dall'inizio, essere molto inferiore all'ammontare dello stesso. Ciò infatti, seppure possibile in linea teorica, presupporrebbe l'assunzione da parte della parte creditrice di un rischio irragionevole, indipendentemente dall'applicazione o meno del patto marciano. Laddove inoltre fosse stata confermata l'ipotesi paventata nel citato comunicato stampa, appare di tutta evidenza che l'accordo tra le parti si sarebbe concluso esclusivamente se la parte creditrice, verosimilmente un istituto creditizio normalmente diligente, avesse ritenuta congrua la garanzia rappresentata dall'immobile oggetto del patto;

considerato infine che il comunicato stampa è un mezzo di diffusione delle informazioni in grado di raggiungere una platea di persone assai più ampia rispetto ad un mero testo di legge, pur non avendo, indubbiamente, lo stesso valore legale: tale considerazione, pure di tutta evidenza, costituisce una premessa peggiorativa della discordanza citata. Al di là di questo aspetto comunicativo, persiste il vulnus relativo al patto marciano come delineato nel decreto-legge «mutui», ossia l'impossibilità dell'estinzione del debito, anche nel caso di minor valore dell'immobile, utilizzato come garanzia del prestito a fronte del debito residuo. Ciò potrebbe, con molta probabilità, aprire la strada a contenziosi giudiziari, vanificando l'intento del decreto-legge n. 59 del 2016 di consentire una via privatistica nella liquidazione della garanzia pignorizia e rallentando, quindi, il recupero del credito da parte del soggetto erogatore, che potrebbe essere indotto ad attivare le ordinarie procedure esecutive, notoriamente mai rapide,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non intenda attivarsi per correggere l'informazione fallace contenuta nel comunicato stampa n. 115 del Consiglio dei ministri, affinché gli imprenditori non siano indotti a sottoscrivere le condizioni del patto

marciano, persuasi da erronee convinzioni, oppure, provvedere alla diffusione di una nota esplicativa, con la quale chiarire con precisione le reali condizioni di sottoscrizione.

(3-03003)

SCIASCIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il registro dei revisori legali, in applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2010;

tale registro, a decorrere dal 23 settembre 2016, è suddiviso in due sezioni: la prima, «Sezione A», per i revisori operanti e la seconda, «Sezione B», per quelli non operanti;

con «determina» del ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017, è stato adottato il programma annuale relativo all'anno 2017 per l'aggiornamento professionale dei revisori legali, per gli appartenenti ad entrambi le sezioni, come cita l'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016;

con tale provvedimento, si è disposto, a partire dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di aggiornamento, per tutti gli iscritti, mediante la partecipazione a corsi specifici in materia contabile, fiscale e organizzativa per l'acquisizione di almeno 20 crediti formativi all'anno, per un totale di almeno 60 crediti nel triennio 2017-2019;

l'inosservanza di tali obblighi comporta sanzioni di non indifferente peso, come previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 135 del 2016,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo valuti la necessità di limitare tale obbligo nelle seguenti ipotesi: per i revisori tutti, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; per i revisori, di qualsiasi età, iscritti nella «Sezione B», ossia quella dei revisori non operanti.

(3-03774)

